



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE
dott.ssa Manuela Fontana
quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)

Alla pubblica udienza del 30.1.2025, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

S E N T E N Z A

Nelle riunite controversie individuali di lavoro, iscritta al n. 18196/'21 e 15902/'23 del ruolo generale

T R A

XXXXXXX, in proprio e nella qualità di erede di XXXXXXXX, nato a Pozzuoli il XXXXXXXX e deceduto XXXXX e XXXXXXXXXX rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. F. Gentile, con il quale elettivamente domiciliario in Napoli, via Firenze n. 32

C O N T R O

AnsaldoBreda S.p.A. – in persona del leg. rapp.te p.t. – rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. XXXXXXXXXXXX, presso il cui studio in Napoli, via XXXXXXXXXXXX, elett.te domicilia;

Ragioni di fatto e di diritto

Con ricorso depositato in data 12.11.2021, XXXXXXXX esponeva: di aver lavorato dal 20 luglio XXXX al 31 agosto XXXXX alle dipendenze della SOFER – Officine Ferroviarie S.p.A. operante, attraverso Società Finanziarie del Gruppo Breda, nell'ambito del Raggruppamento Ferroviario delle Partecipazioni Statali; che il predetto stabilimento di Pozzuoli era articolato in diversi reparti; di aver



osservato turni giornalieri di 8 ore; di aver svolto mansioni di allestitore, che comportavano l'uso di amianto come materiale isolante, risultando esposto a fumi di saldatura; che il reparto non era dotato di ventilatori; che i capannoni erano dotati di copertura in cemento – amianto (eternit); che l'indagine epidemiologica presso la SOFER di Pozzuoli, effettuata dall'Istituto Superiore di Sanità, aveva condotto alla rilevazione di un significativo incremento della mortalità per tumori maligni del peritoneo e dell'apparato respiratorio nel suo complesso, in particolare per tumori polmonari e pleurici; che ai lavoratori non erano stati consegnati idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie né era stata mai approntata una attività di sorveglianza sanitaria mirata al rischio specifico amianto; che i residui di amianto venivano depositati a cielo aperto nel piazzale dello stabilimento. Deduceva: che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota del febbraio 2001 agli atti, aveva riconosciuto "la presenza di siti e beni contenenti amianto, comunque non oltre il 18 ottobre 2000" ritenendo "sussistente, sino a tale data, l'esposizione all'amianto di tutti i lavoratori operanti nell'area dello stabilimento Sofer"; che dai capitoli di appalto delle F.S. risultava l'utilizzo della crocidolite (amianto blu); che gli ambienti di lavoro non erano dotati di specifiche apparecchiature per il ricambio dell'aria. Allegava inoltre che, già titolare di rendita INAIL con postumi del 16% (decorrenza dicembre 20XX) per una patologia respiratoria asbesto-correlata, a seguito di successivi ricoveri, nel 20XX aveva ricevuto diagnosi di mesotelioma pleurico. Assumendo la responsabilità della società nella causazione della malattia ec art 2087 c.c., rassegnava le seguenti conclusioni: *"1- accertare e dichiarare gli illeciti tutti e le violazioni tutte dei diritti del Sig. XXXXXX in qualsiasi modo relativi o connessi con quanto esposto in narrativa e, comunque, con riguardo alla condotta e alla responsabilità diretta, vicaria e per fatto altrui, della società resistente e dei suoi danti causa; 2- accertare, incidenter tantum, la condotta penalmente rilevante, in relazione alle norme di cui all'art.589 c.p., per la patologia contratta dal Sig. XXXXX ; 3- accertare il nesso di causalità tra le patologie di cui è portatore XXXXXX e gli ambienti di lavoro, nonché le mansioni cui il medesimo era stato addetto sin dalla data di assunzione; 4- accertare altresì la responsabilità della società convenuta nella causazione delle patologie del XXXXXX e, conseguentemente, condannare la stessa al risarcimento del danno non patrimoniale, in favore del ricorrente, che si quantificano nel seguente modo: €. 821.616,00, per danno non patrimoniale , comprensiva della maggiorazione del 25% per danno morale e danno esistenziale, o nella misura maggiore o minore che il Giudicante riterrà equa, il tutto da aumentarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria. 5- Dal tutto va detratta la somma che il XXXXXX dovrebbe percepire a titolo di indennizzo dal danno biologico da parte dell'INAIL . 6- Vittoria di spese diritti e onorari di causa da attribuirsi al procuratore distrattario".* Ritualmente



instauratosi il contraddittorio, si costituiva parte resistente. Deduceva: che lo stabilimento si estendeva su una superficie di oltre 162.000 mq. e che i capannoni industriali coperti occupavano una superficie di circa 80.000 mq. ed erano dotati di sistemi di ventilazione generale e di estrattori localizzati; che la coibentazione dei vagoni ferroviari non era eseguita dai lavoratori della Sofer ma da società appaltatrici (SIRI di Sesto Fiorentino e dalla multinazionale Davidson) in un apposito capannone; che nello stabilimento non si eseguivano lavori di riparazione e di decoibentazione o scoibentazione delle carrozze ferroviarie ma che sul territorio campano tali operazioni venivano effettuate dall'AVIS di Castellammare di Stabia, società specializzata e dotata di tutte le strumentazioni; che, nel reparto "Coibentazione", in cui si provvedeva all'isolamento acustico e termico della carrozza, fino al 1978 realizzato con amianto, operavano solo ditte specializzate esterne (prima la S.I.R.I. e poi la Davidson), uniche a livello nazionale ad essere in possesso del brevetto per eseguire in appalto tali operazioni; che tali ditte procedevano alle operazioni di coibentazione in un capannone totalmente separato dagli altri reparti in cui lavoravano i dipendenti della Sofer e che distava da tali reparti dai 100 ai 600 metri; che detto capannone era chiuso e in esso era addirittura vietato l'accesso ai dipendenti della Sofer.che, quanto alle operazioni del reparto "allestimento", esse avvenivano solo sulle parti della carrozza che gli operai della ditta appaltatrice avevano preventivamente provveduto a proteggere, coprendole con appositi nastri adesivi prima della coibentazione. Rappresentava inoltre che il XXXXX , dall'assunzione sino al 19XX aveva svolto mansioni di "apprendista fresatore" e successivamente di "allestitore". A seguito del decesso di parte ricorrente, si costituiva l'erede della stessa, XXXXXXXXXXXX, azionando domanda risarcitoria iure hereditatis. Con successivo ricorso i ricorrenti XXXXXXXXXXXXX , azionavano domanda di condanna al risarcimento, iure proprio, del danno da lesione del rapporto parentale conseguente alla morte di XXXXXX.

Le domande risultano fondate nei termini di cui alla seguente motivazione.

Parte ricorrente agisce per far accertare la responsabilità della società convenuta nella causazione della malattia, che assume aver determinato la morte di XXXXX e che deduce essere stata contratta in ragione dell'attività lavorativa, implicante il contatto con fibre di amianto, svolta per il periodo dal 20 luglio XXXX al 31 agosto XXXXX e per la condanna di parte resistente al risarcimento dei conseguenti danni iure proprio e iure ereditario.

Giova premettere che, a norma dell'art. 2087 c.c., l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.



Si tratta di responsabilità contrattuale e pertanto trova applicazione l'art. 1218 c.c. in virtù del quale il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Pertanto, l'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ossia di responsabilità del datore di lavoro basata su di un criterio puramente oggettivo di imputazione dell'evento lesivo collegato al rischio inerente all'attività svolta nel suo interesse, potendo il datore di lavoro, in linea con i principi generali in tema di obbligazioni, fornire la prova, quando sia dedotta la violazione da parte sua dell'obbligo contrattuale di cui al citato art. 2087 cod. civ., dell'avvenuto adempimento di tale obbligo, e cioè di aver adottato tutte le misure e le cautele necessarie per prevenire ed evitare i rischi commessi all'attività lavorativa, ivi compresi i rischi inerenti al luogo in cui è sito l'ambiente di lavoro (vd. ex plurimis Cass. n. 6169 del 20/06/1998).

Pertanto, la responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale e, pertanto, applicandosi l'art. 1218 cod. civ., una volta provato l'inadempimento (nella specie consistente nell'inesatta esecuzione della prestazione di sicurezza dovuta all'assenza del soggetto ausiliario che avrebbe avuto l'obbligo di controllare le operazioni) e il danno, la prova che tutto era stato predisposto per il rispetto del precetto del suddetto art. 2087 cod. civ. e che gli esiti dannosi erano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile deve essere fornita dal datore di lavoro, restando a suo carico il fatto ignoto (vd. Cass. n. 4184 del 24/02/2006).

Costituisce inoltre principio consolidato quello secondo il quale l'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale richiesto dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche tutte le altre misure che in concreto siano richieste dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore costituisce un bene di rilevanza costituzionale (art. 41 comma secondo, che espressamente prevede limiti all'iniziativa privata per la sicurezza) che impone - a chi si avvalga di una prestazione lavorativa eseguita in stato di subordinazione - di anteporre al proprio legittimo profitto la sicurezza di chi tale prestazione esegua (vd. Cass. n. 17314 del 30/08/2004); che il datore di lavoro deve non solo predisporre le misure necessarie a garantire l'incolumità del lavoratore, ma anche vigilare sulla loro osservanza da parte di quest'ultimo (vd. ex plurimis Cass. n. 10097 del 09/05/2011) e che per rischio elettivo si intende una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e a motivazioni del tutto personali, al di fuori



dell'attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata (vd. Cass. n. 18786 del 05/09/2014).

Sotto quest'ultimo aspetto si è chiarito che il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute; conseguentemente, qualora non ricorrano detti caratteri della condotta del lavoratore, l'imprenditore è integralmente responsabile dell'infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poichè la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza (vd. Cass. n. 27127 del 04/12/2013).

La società convenuta ha contestato che le attività di coibentazione facessero parte del ciclo produttivo dello stabilimento, in quanto sempre svolte da ditte specializzate ed in fasi distinte rispetto al ciclo lavorativo delle maestranze del cantiere.

Infine, ha eccepito di avere predisposto e messo a disposizione i necessari mezzi di protezione individuale, di avere dotato le strutture aziendali dei più moderni sistemi di aspirazione e abbattimento dei fumi e delle sostanze nocive, di avere eseguito controlli medici periodici; che, essendo state adottate tutte le prescrizioni legali previste in materia di sicurezza sul lavoro, valutate alla luce delle scarse conoscenze dell'epoca in ordine alla nocività dell'amianto, nessuna responsabilità era attribuibile al datore di lavoro se non per il verificarsi di un danno, che in base ad un giudizio di probabilità ex ante, presentava i caratteri della non prevedibilità ed evitabilità.

Tale ultima argomentazione, con la quale la difesa della convenuta vuole, in sostanza, introdurre una causa di esonero di responsabilità, sul presupposto della non conoscenza, allo stato della scienza medica, della pericolosità delle lavorazioni aziendali, risulta priva di pregio.

Si ricorda, innanzitutto, l'insegnamento della Suprema Corte che, da tempo, ha ribadito che qualora si verifichino eventi lesivi eccedenti la copertura dall'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965, in pregiudizio del lavoratore e questi siano casualmente ricollegabili alla nocività dell'ambiente di lavoro, viene in rilievo l'art. 2087 c.c., che come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore assicurato. (cfr. Cass. civ., sez. lavoro, 23/05/2003, n.8204). Con riferimento al



giudizio di prevedibilità dell'evento lesivo, seppure è comunemente affermato che la responsabilità dell'imprenditore "ex" art. 2087 c.c., non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ciò nondimeno, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale responsabilità non può correttamente essere circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate.

La prescrizione di cui all'art. 2087 c.c. deve, infatti, ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico.

Significative sono le numerose pronunce della Corte di Cassazione, con le quali, proprio per fattispecie del tutto analoghe, ha ritenuto la responsabilità "ex" art. 2087 c.c. delle Ferrovie dello Stato per non aver predisposto, già negli anni '60, le cautele necessarie a sottrarre il proprio dipendente al rischio amianto (cfr. ex plurimis Cass.civ., sez. lavoro, 14/01/2005, n.644; v. anche Cass. n.2491 del 01/02/2008).

Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all' amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Cass. Lav. n.18626 del 05/08/2013; Cass. Lav. n.1395603/08/2012) e anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie (Cass. Lav. n.10425 del 14/05/2014).

Alla luce di tali principi, può affermarsi, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa convenuta, che laddove si verifichi la morte o la malattia contratta dal lavoratore in conseguenza dell'esposizione incontrollata a polveri di amianto, tale evento deve ritenersi addebitabile al datore di lavoro a titolo di colpa specifica, poichè tale esposizione era già normativamente segnalata, se non addirittura in epoca precedente (v. r.d. n. 442/1909; r.d. n. 1720/1936 sulla pericolosità ed insalubrità dell'occupazione di donne e fanciulli nella lavorazione dell'amianto), quanto meno a partire dagli anni 50 come potenziale causa di danno alla salute di gravità idonea a cagionare anche la morte, per le



violazioni di norme prevenzionali specifiche (v. art. 377 e 387 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547; art. 4 e 21 d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, nonché art. 1 del r.d. 21-7-69), che nel loro insieme ed in relazione alla pericolosità connessa alle polveri di amianto erano volte ad impedire proprio il verificarsi di tale fattispecie di danno. La colpa specifica concorre, inoltre, con la colpa generica consistente nel non aver adottato, nella valutazione operata caso per caso, possibili e utili provvedimenti organizzativi, relativi al concreto svolgimento delle attività di contatto con le polveri di amianto, idonei a ridurre ulteriormente ed autonomamente, rispetto alle misure imposte dalle norme prevenzionali specifiche (tecniche ed individuali), la diffusione e, quindi, l'esposizione dei lavori.

In fatto, è provato che il ricorrente ha lavorato dal 20 luglio 19XX al 31 agosto 19XX con mansioni di allestitore.

Il teste XXXXXX, privo di interesse ai fatti di causa, che ha lavorato per la resistente dal 3.6.1969 al 30.11.1994, ha dichiarato: *“ero allestitore, ADR: mi è capitato di lavorare insieme al XXXX. Entrambi lavoravamo nel reparto allestimento, ma poteva capitare che svolgessimo compiti diversi. ADR: si realizzavano delle canalizzazioni con trapano e filettatrice. Non avevamo guanti. ADR: durante l'attività di trapanazione si disperdeva del materiale. si lavoravano nel capannone fino a 12 carrozze contemporaneamente. Per lavorare il sottocassa bisognava posizionarsi in una fossa che si trovava sotto la cassa. Ho visto il ricorrente svolgere dette attività. ADR: non avevamo mascherine né guanti di protezione. Quando si provvedeva a sagomare i sedili, quando non avevano la misura giusta, si usavano seghe circolari con dispersione di materiale. ADR; anche il ricorrente ha svolto questa attività. Il ricorrente lavorava anche il ferodo dei carriponte, nel senso provvedeva alla sostituzione quando necessario. Non so dire se la sostituzione del ferodo fosse di pertinenza dei manutentori ma posso dire di aver visto il ricorrente svolgere talvolta questa attività. C'erano 4 impianti di areazione all'interno del capannone, che era molto grande. C'erano porte sempre aperte, per il passaggio delle carrozze. ADR: Preciso che nell'arco dello stesso turno di lavoro si svolgevano sulla carrozza diversi tipi di lavorazione. ADR: la carrozza arrivava dal reparto in cui era stato spruzzato amianto con sostanza vinilica. ADR: i residui non venivano eliminati in quel reparto. Prima di effettuare le lavorazioni provvedevamo ad eliminare i residui con la scopa. Intendo dire che eliminavamo i residui a terra, che erano come polvere. ADR: la copertura del capannone era di eternit e vetro. Il soffitto non aveva aperture”*



Il teste XXXXXXXXXXXX, anch'esso dipendente della società resistente, ha dichiarato: *“Conoscevo XXXXX , che era mio collega presso lo stabilimento in Pozzuoli, prima Sofer e poi AnsaldoBreda. Io ho iniziato a lavorare nel reparto allestimento nel 19 ed il ricorrente già prestava la propria attività lavorativa in quel reparto. Io ho lavorato fino al 19; il XXXXX è andato in pensione due anni prima di me, se non erro. ADR: nel reparto entrava la carcassa della carrozza, già coibentata di amianto, e veniva allestita con pannelli di copertura, con sedili nei corridoi, portapacchi etc. I pannelli venivano sistemati sull'amianto. Utilizzavamo il trapano ad aria. Si sistemava una cornice di alluminio, poi si sistemava il pannello e si facevano dei fori. In questa operazione si disperdeva del materiale di coibentazione. ADR: la carrozza aveva la predisposizione delle aperture per l'allocazione delle finestre. Certe volte la sistemazione delle finestre avveniva mentre stavamo apponendo i pannelli. ADR: usavamo anche mole etc. ADR: non ci è stata mai consegnata mascherina; i guanti qualche volta. ADR: il capannone del reparto era molto grande e non aveva impianti di areazione ma finestre. Durante un turno di lavoro, di 8 ore, si lavoravano complessivamente nel reparto circa 10/12 carrozze. ADR: Io ho lavorato con il XXXXX per l'intero periodo da me indicato. ADR: per sistemare i sedili di strapuntino bisognava prima allocare un pannello di amianto perché in quel punto non c'era coibentazione e spesso per far quadrare le misure si usava una sega a nastro. Questa lavorazione avveniva all'esterno della carrozza. Anche in caso c'era dispersione di particelle. Preciso che la sega era in postazione fissa e che vicino alla stessa non c'era aspiratore. ADR: noi sistemavamo anche gli spazi per allocazione degli impianti elettrico e di condizionamento, usando delle mole. All'interno della carrozza, oltre a noi allestitori, lavoravano tubisti, elettricisti. In media all'interno ed esterno della carrozza, lavoravano per ogni turno, in tutto, circa 15/20 persone. I residui delle lavorazioni di solito da un manovale con una pompa ad aria. ADR: per quanto mi risulta fino al 1994 c'è stato sempre amianto. A questo punto l'avv. CXXXXX formula al teste la seguente domanda: fino a quando è stato usato l'amianto nella coibentazione? Il teste risponde: fino al 1982. Preciso che dal 1982 l'azienda ha sistemato degli aeratori nel reparto carpenteria. Preciso che intendevo dire che anche dopo il 1982 c'era amianto”.*

E' dunque emerso agli atti: che le mansioni svolte dal ricorrente comportavano interventi di allestimento delle carrozze, con sistemazione di con pannelli di copertura, con sedili nei corridoi, portapacchi ed altro, con utilizzo di utensili quali seghe circolari e trapani ad aria, il cui utilizzo comportava dispersione di particelle e la formazione di residui di lavorazione, che venivano asportati con una scopa oppure una pompa ad aria. Risulta altresì che gli addetti alle lavorazioni non ricevevano in dotazione mascherine di protezione. E' infine



emerso che il soffitto del capannone, in cui si provvedeva alla lavorazione di circa 10/12 carrozze per turno, era privo di aperture e che gli impianti di aeratori nell'ambiente di lavoro erano stati installati solo nel 1982.

Conferma delle condizioni di lavoro come descritte dai testi si trae inoltre anche dall'ampia ed approfondita indagine ambientale che ha condotto alla sentenza penale di condanna dei vertici aziendali per i reati di omicidio colposo ai danni di alcuni dipendenti deceduti a seguito di complicanze determinate dall'insorgenza di patologie cancerogene (v. sentenza del 7-3-97 n. 1326 in atti).

Dall'indagine penale, alla quale per l'accuratezza e serietà degli accertamenti eseguiti, il giudicante intende ancorare il proprio convincimento, è, infatti, emerso che nell'ambito dello stabilimento Sofer, l'impiego di amianto non era limitato alle operazioni di coibentazione delle pareti delle carrozze nel reparto apposito, dove, effettivamente, le lavorazioni erano state affidate a ditte esterne: l'asbesto era, infatti, impiegato, oltre che in fiocchi, anche in altre forme, quali pannelli (utilizzate per la protezione delle scaldiglie degli imeriali dei locomotori, degli strapuntini delle carrozze e dell'impianto di riscaldamento e per l'isolamento degli elementi dei reostati di avviamento), nonché in quella di composto con cemento (cd. caminetti spegniacqua, utilizzato per l'inserimento di reostati), ed infine, in quella di cordami (impiegati per coibentare le tubazioni adducenti fumi ad elevata temperatura) (cfr pag 24 e ss.).

Di particolare rilevanza è il passo della sentenza in cui, attraverso l'esame congiunto della documentazione di cui agli atti del procedimento penale e delle risultanze dell'istruttoria svolta, si è giunti alla conclusione che, poichè l'attività di revisione, disposta a partire dagli anni 80, per la sostituzione dei componenti in amianto, presupponeva necessariamente l'avvenuto impiego nella costruzione delle carrozze del materiale sostituto, l'amianto venisse utilizzato nelle plurime forme e per le diverse finalità dianzi indicate.

Sempre nell'ambito del giudizio penale, gli accertamenti eseguiti dai periti in sede di incidente probatorio e le dichiarazioni rese in dibattimento dai testi, hanno consentito di accertare, ricostruendo dettagliatamente il ciclo lavorativo relativo alla costruzione delle carrozze e dei locomotori, un diffuso inquinamento ambientale i cui effetti nocivi hanno interessato non solo coloro che di fatto, per l'attività svolta, erano a diretto contatto con l'asbesto, ma, altresì, tutti i dipendenti dell'azienda, prescindendo dalle funzioni di fatto esercitate (cfr pag 32 e seguenti della relazione peritale dott Maltoni).

E' appena il caso di ricordare che l'esistenza del rischio di inalazione di polvere d'amianto in tutta l'area dello stabilimento Sofer è stata confermata anche in via amministrativa, nell'ambito delle valutazioni ai fini del riconoscimento del beneficio della rivalutazione del periodo contributivo ex l. 257/92 (v. relazione Contarp del 30.10.91, relazioni dell'ispettorato del lavoro agli atti). .



La perizia ambientale, in sede penale, ha, inoltre, consentito di rilevare la carenza nei reparti di impianti di bonifica ambientali idonei all'abbattimento delle polveri, manchevolezze nella pulizia dei locali e dei residui conseguenti alle lavorazioni, e nel loro smaltimento (i residui erano accantonati all'esterno, in contenitori aperti e sforniti di congegni di protezione dai fenomeni atmosferici): tutti fattori che contribuivano all'aerodispersione delle fibre di amianto non solo all'interno del capannone dove si svolgevano le operazioni di coibentazione ma anche nelle aree esterne circostanti e negli altri reparti (v. in particolare, nella sentenza in atti, con riferimento al reparto allestimento, montaggio, falegnameria, taglio e foratura).

Tale dispersione di fibre di amianto –secondo il giudice penale- continuò anche dopo il 1980 (cfr pag 26 sentenza in atti), epoca a partire dalla quale furono adottate disposizioni per la sostituzione dell'amianto con materiale alternativo. Precisamente, ciò avvenne per tutta la durata delle operazioni di scoibentazione delle carrozze e locomotori della Circumvesuviana: tali operazioni vennero effettuate, infatti, con modalità tali da favorire la dispersione dell'ambiente delle fibre di asbesto: all'epoca delle indagini ambientali dei periti, nello stabilimento Sofer venne accertata la presenza di amianto, seppure al di sotto dei limiti fissati dalla normativa all'epoca vigente, nonostante fossero trascorsi ben dieci anni dalla sostituzione con materiale alternativo.

La sentenza in atti risulta oltremodo esaustiva anche con riferimento all'accertamento della mancata adozione da parte dell'azienda delle misure antinfortunistiche: si è già detto della violazione dell'obbligo di adeguata separazione dei locali dove si svolgevano le attività che implicavano l'uso di amianto e dello svolgimento delle stesse lavorazioni in altri ambienti di lavoro (v. art. 19 del d.p.r. 303/56); della violazione dell'obbligo –reso ancor più pregnante dalle particolari modalità di utilizzazione dell'amianto e dalle condizioni degli ambienti di lavoro- di provvedere all'installazione di adeguati impianti centralizzati e localizzati di captazione ed abbattimento delle polveri di amianto, nonché dei rilevatori ambientali per la valutazione del rischio (v. art. 20 del d.p.r. cit.); della violazione dell'obbligo di fornire mezzi ed indumenti di protezione individuali ed ai preposti di impedire che i lavoratori impegnati in lavorazioni che implicavano l'impiego di amianto non facessero uso di adeguati mezzi di protezione personale (v. art. 21 del d.p.r. cit.); infine, della violazione delle misure di natura medico-sanitaria (v. artt. 33 e 34 del d.p.r. n. 303/56): controlli effettuati, secondo le prescrizioni di legge, solamente a partire dal 1989, quando, cioè, a seguito del decesso di alcuni operai e del rinvenimento all'interno dello stabilimento, di materiale contenente asbesto, si era diffuso tra i lavoratori l'allarme per i rischi derivanti dall'esposizione alle fibre di amianto. Inoltre dall'indagine epidemiologica condotta dall'Istituto Superiore della Sanità nel 1991 (cfr allegato di cui alla produzione di parte ricorrente) è emerso un



significativo incremento di mortalità, nella coorte SOFER, rispetto alla popolazione della Regione Campania presa come riferimento, per quanto attiene la patologia tumorale nel suo complesso nonché un significativo incremento della mortalità per tumori maligni del peritoneo e dell'apparato respiratorio nel suo complesso ; fra questi ultimi significativamente in eccesso i tumori polmonari e pleurici.

Risulta dunque che il datore di lavoro ha omesso di adottare misure antinfortunistiche quali i presidi di natura fisica e medico sanitaria, descritti dalla legislazione all'epoca vigente (v. dlgs 626/'94, dpr 547/'55 e 303/'56).

Per contro, per quanto concerne il piano sostanziale della disciplina del nesso causale ovvero delle condizioni giuridiche occorrenti per la sua individuazione del nesso, secondo la giurisprudenza che si è consolidata - e fatta salva la ricordata regola della tabellazione - ogni settore del diritto è regolato dal medesimo principio di equivalenza delle cause (artt. 40 e 41 c.p.); per cui, al fine di ricostruire il legame causale, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori che abbiano operato nella serie causale.

Sul punto, la Suprema Corte (da ultimo, Cass. n. 28458 del 05/11/2024) ha ribadito il principio secondo cui in tema di risarcimento del danno, una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all'agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, dell'assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso.

Pertanto solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre l'infermità che ha portato al decesso il lavoratore deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (Cass. 26 marzo 2015 n. 6105; Cass. 11 novembre 2014 n. 23990); mentre per contro va negato che la modesta efficacia del fattore professionale sia sufficiente ad escludere l'operatività del principio di equivalenza causale (Cass. 12 ottobre 1987 n. 7551, Cass. 8 ottobre 2007 n. 21021).



Deve perciò evidenziarsi che l'ordinamento vigente ammette il giudizio sulla correlazione causale tra fatto ed evento anche in termini di apporto concausale. Ciò significa che chi sia stato esposto all'amianto per motivi professionali (anche soltanto ambientali) ha diritto di vedersi riconosciuta l'origine professionale della malattia, quand'anche nel giudizio risultino altre esposizioni o altre condizioni di confondimento (ambientali o legati ad altri fattori extraprofessionali) che non assurgano, però al ruolo di fattori alternativi di tipo esclusivo.

E la ricorrenza di tali fattori alternativi deve essere allegata e dimostrata in giudizio dal datore di lavoro.

Inoltre in relazione alle malattie asbesto correlate, deve essere considerata, attraverso il giudizio demandato al ctu, la rilevanza della dose complessiva (Cass. sentenza n. 18503/2016) posto che il mesotelioma è malattia dose correlata (in cui rilevano le dosi iniziali e quelle successive) caratterizzata dall'effetto acceleratore della latenza; da cui discende che le dosi successive all'iniziazione del processo cancerogenetico possono essere ritenute causali ed inoltre che le misure omesse nel corso del tempo potrebbero diminuire l'intensità dell'esposizione, la progressione della malattia ed allungare la vita del lavoratore esposto; in quanto l'esposizione continuativa, intensa e massiccia diminuisce la latenza della malattia ed influisce perciò sul più rapido decorso della stessa.

Orbene, nella specie, il consulente tecnico ha rilevato, sulla scorta dell'esposizione sistematica del lavoratore alle fibre di amianto, la comparsa di mesotelioma pleurico nell'ottobre 202 e che detta patologia ne ha determinato la morte in data 14.7.20.

Orbene, le conclusioni cui il consulente è pervenuto appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, immune da vizi logico-giuridici,

Deve dunque ritenersi la sussistenza del necessario nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la malattia che ha condotto XXXXX alla morte.

Del danno iure hereditatis

In ordine alla domanda di risarcimento dei danni iure hereditatis azionata dalla ricorrente XXXXXX, figlia di XXXXX, va osservato quanto segue.

Al riguardo, giova rammentare l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 6503/22, Cass. n. 12041/2020, Cass. n. 17577/2019) che, una volta esclusa da Cass. SS.UU. n. 15350 del 2015 la risarcibilità iure hereditatis di un danno da perdita della vita (c.d. "danno tanatologico" in senso stretto) in



ragione dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ha piuttosto ritenuto configurabile e trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo (Cass. nr. 26727 del 2018; nr. 21060 del 2016; nr. 23183 del 2014; nr. 22228 del 2014; nr. 15491 del 2014) e di danno morale "terminale o catastrofe o catastrofico", ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi (Cass. nr. 13537 del 2014; nr. 7126 del 2013; n. 2564 del 2012).

Il danno biologico temporaneo provocato da una lesione mortale sarà risarcibile a prescindere dalla consapevolezza che la vittima ne abbia avuto, dal momento che quel pregiudizio consiste nella oggettiva perdita delle attività quotidiane; il danno non patrimoniale consistito nella "formido mortis" ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente (Cass. n. 18056/19).

Va inoltre rammentato che, secondo orientamento costante della Suprema Corte "In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta. Ne consegue che, laddove nell'atto introduttivo siano indicate specifiche voci di danno, a tale specificazione deve darsi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà attorea di escludere dal "petitum" le voci non menzionate" (Cass. n. 13391/2007, n. 109441/2007, n. 17879 del 31/08/2011). Ne consegue che "Non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, anche senza una specifica domanda della parte, le attribuisca il risarcimento dei danni non patrimoniali di cui essa risulti aver sofferto in conseguenza del fatto illecito costituente reato posto a fondamento della sua domanda di risarcimento di danni, la quale - salva espressa specificazione - deve ritenersi comprensiva di tutti i danni e, quindi, anche di quelli morali." (Cass. 13391 del 08/06/2007; n. 20643 del 13/10/2016).

Trasponendo i citati principi giurisprudenziali nel presente giudizio, è emerso dagli atti che il de cuius ebbe contezza, a seguito del ricovero presso l'Ospedale Cardarelli dal XXXXXXXX della malattia (mesotelioma pleurico) che lo ha condotto al decesso il 14.7.XX



E' allora evidente che debba riconoscersi il predetto danno non patrimoniale iure hereditatis nella componente del danno biologico, essendo intercorsi circa due anni di sopravvivenza fra la diagnosi della malattia e l'exitus mortale.

Vanno pertanto risarciti ai ricorrenti, iure hereditatis, il danno biologico terminale ed il danno morale catastrofale patiti dal de cuius tenendo conto dei predetti limiti temporali.

Per la liquidazione delle indicate poste di danno, la Corte ha specificato (cfr., oltre alla giurisprudenza già citata, Cass. nr. 18163 del 2007; nr. 1877 del 2006) che, per la componente di danno biologico, la liquidazione ben può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, mentre, per la seconda componente, avente natura peculiare, la liquidazione deve affidarsi ad un criterio equitativo puro - ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso concreto - che sappia tener conto della enormità del pregiudizio, atteso che la lesione è così elevata da non essere suscettibile di recupero e da esitare nella morte.

Queste prevedono, in sintesi, la liquidazione in misura complessiva e forfettaria del danno relativo ai primi tre giorni successivi alla lesione (o, va aggiunto, alla diagnosi della malattia) - sulla base della considerazione che la sofferenza è massima nel momento iniziale e tende poi a decrescere per effetto di una sorta di adattamento - e in misura giornaliera decrescente (da Euro 1.175,00 ad Euro 116,00), ma personalizzabile in aumento fino al 50%, per il danno relativo ai successivi 97 giorni.

E allora, nel caso di specie, tenuto conto del periodo di inabilità temporanea assoluta della durata complessiva di 180 giorni come accertato dal ctu va liquidato il danno biologico (temporaneo assoluto) nella misura di € 97.791, quantificata l'importo di cui alle tabelle milanesi, importo giornaliero "minimo" del danno biologico temporaneo secondo le tabelle milanesi attualmente in vigore, che comprende comunque sia una componente "biologica" sia una componente "soggettiva" collegabile alla consapevolezza della malattia, a prescindere dall'esito infausto della lesione, ma che non va ulteriormente maggiorato non essendo allegati e configurabili motivi per una specifica "personalizzazione" (per i primi 3 giorni: importo di euro 35.247,00 + euro 62.544,00 per il successivo periodo fino al 100° giorno).

Quanto all'indennità temporanea parziale, nella misura e per il periodo riconosciuto nella relazione peritale agli atti (cfr relazione peritale) deve liquidarsi, tenuto conto delle Tabelle del Tribunale di Milano 2024, la complessiva somma di euro 31.625,00.

Con specifico riferimento al danno terminale, deve ancora richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte secondo cui l'attuale sistema assicurativo non copre, infatti, il danno biologico temporaneo. Dal combinato disposto delle dell'art.13 d.lgs. n. 38 del 2000, e dell'art. 66 comma 1, nr. 2 del D.P.R. n. 1124



del 1965, art. 66, emerge infatti che il danno biologico risarcibile dall'INAIL è solo quello relativo all'inabilità permanente, mentre esulano, dunque, dal sistema assicurativo, sia il "danno biologico temporaneo" che il cd. "danno morale". In relazione a detti pregiudizi, per i quali, a seconda delle diverse ricostruzioni, può parlarsi di "danno biologico terminale" e di "danno morale terminale o catastrofe o catastrofico" (v., sul tema, Cass., Sez.un., nr. 15350 del 2015; in particolare, in motivazione, par. 3.1, terzo capoverso; in seguito, tra le altre, v. Cass., sez. lav., nr. 8580 del 2019), trasmissibili iure hereditatis, non viene, dunque, in rilievo la tutela garantita dall'INAIL (cfr. Cass. n. 6503 del 2022). Pertanto, non potrà detrarsi alcunché dall'ammontare del risarcimento del danno spettante agli eredi del lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro o malattia professionale - i quali hanno diritto al risarcimento iure hereditatis per il danno terminale e iure proprio per i pregiudizi subiti a titolo di "danno da perdita parentale" - trattandosi per entrambe le voci di danni complementari rispetto a quelli oggetto di indennizzo Inail (sub specie di rendita ai superstiti) e perciò da risarcire integralmente agli aventi diritto.

Alla luce di quanto esposto, deve concludersi per la condanna di parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di danno iure hereditatis, il complessivo importo di euro 129.416,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata, secondo l'indice ISTAT, al momento dell'insorgenza della malattia professionale, via via rivalutata secondo il medesimo indice sino alla data della presente sentenza;

Del danno iure proprio

I ricorrenti azionano poi domanda di risarcimento del danno iure proprio subito dagli stessi a causa della morte del proprio congiunto e della conseguente lesione del vincolo parentale.

Sul danno in oggetto pare opportuno richiamare la motivazione della sentenza della Corte di Cassazione, sezione III, 28 febbraio 2017 n. 5013, nella quale l'istituto viene così ricostruito:

"[...] Il pregiudizio da rottura o lesione del rapporto parentale, integrante danno non patrimoniale iure proprio del congiunto della vittima, si concreta nello sconvolgimento dell'esistenza rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita conseguenti al decesso del congiunto, rimanendo invece esclusa la configurabilità di tale danno quando dall'evento conseguano meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, ovvero, in sintesi, la perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita (Cass., 20 agosto 2015 n. 16992; Cass., 16 febbraio 2012 n. 2228; Cass., 13 maggio 2011 n. 10527).

Si tratta di un danno che non può considerarsi esistente in re ipsa (cioè a dire per il solo fatto del vincolo parentale venuto meno) ma richiede, secondo il



principio della domanda e la regola generale dell'art.2697 cod. civ., l'allegazione (e la asseverazione), precisa e circostanziata, dello sconvolgimento di vita patito e delle sue specifiche e concrete estrinsecazioni, non potendo invero risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico (v. Cass., 3 ottobre 2013 n.22585; Cass., 25 settembre 2012 n.16255; Cass., 7 giugno 2011 n.12273; Il ristoro del danno da lesione del rapporto parentale è imprescindibilmente rimesso ad una valutazione equitativa, secondo criteri - la cui scelta è affidata alla prudente discrezionalità del giudice - che devono essere comunque idonei a consentire la cd. personalizzazione del danno, una liquidazione adeguata e proporzionata che, muovendo da una uniformità pecuniaria di base, riesca ad essere adeguata all'effettiva incidenza della menomazione subita dal danneggiato nel caso concreto: per il danno da perdita da rapporto parentale, l'apprezzamento deve concernere, quali fatti specifici cui parametrare la misura economica dello sconvolgimento di vita, la gravità del fatto, l'entità del dolore patito, le condizioni soggettive della persona, il turbamento dello stato d'animo, l'età della vittima e dei congiunti all'epoca del fatto, il grado di sensibilità dei danneggiati superstiti, la situazione di convivenza o meno con il deceduto (Cass., 15 ottobre 2015 n.20895; Cass., 20 maggio 2015 n.10263; Cass., 8 luglio 2014 n.15491; Cass., 16 febbraio 2012 n.2228). Anche per questa tipologia di danno non patrimoniale, valida risposta alla difficoltà di dare concretezza alla nozione di liquidazione equitativa come adeguatezza e proporzione al caso concreto e, al contempo, trattamento uguale di casi uguali, stata ravvisata nell'adozione del sistema delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano - aventi, per il costante utilizzo nella metodologia degli operatori e nella stratificazione giurisprudenziale, una vera e propria "vocazione nazionale"-, quale strumento recante i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e quindi a consentire l'attuazione della clausola generale dell'art.1226 cod. civ., ed evitare (o quanto meno attenuare) il pericolo di ingiustificate disparità di trattamento profilabili in termini di violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art.3 della Costituzione (specificamente e con diffusa motivazione, Cass., 20 agosto 2015 n.16992 cui si fa richiamo)".

Ora, non può certo dubitarsi che la morte del congiunto sia suscettibile di ledere diritti fondamentali quali il diritto alla famiglia e alla realizzazione di sé all'interno del proprio nucleo familiare. Nel rapporto tra padre e figlio, così come nel rapporto di coniugio di lunga durata, la perdita del congiunto dà vita ad un danno che, pur non potendosi ritenere in re ispa, può comunque provarsi anche per presunzioni secondo l'id quod plerumque accidit sulla scorta delle circostanze presenti nel caso concreto.

Naturalmente, l'efficacia della prova presuntiva sarà tanto maggiore quanto più stretto sarà il vincolo parentale "spezzato", mentre, al contrario, a mano a mano



che ci si allontanano dalla famiglia nucleare "tradizionale", sarà necessario dimostrare l'effettiva e concreta intensità del legame, mediante la prova delle circostanze di fatto suscettibili di far emergere la qualità, la frequenza e le modalità in cui il rapporto era solito dipanarsi (cfr. Cass. n. 28989 del 2019). In particolare

Nel caso di specie, occorre osservare che la morte di XXXXXXXX è avvenuta nell'anno 20 e che XXXXXXXX ha cessato la convivenza con il genitore nel 20. Quanto a XXXXXXXX, nipote del dante causa, alla data del decesso dello stesso, aveva compiuto appena XXX anni (essendo nato nel XXXX); non vi è prova inoltre della convivenza con il defunto.

Pertanto, in considerazione dell'età della vittima all'epoca del decesso (76 anni), l'età dei congiunti (50 anni XXXXXXXX e 23 anni il XXXXX), la cessazione del rapporto di convivenza della vittima con il congiunti (che, seppur non costituisca elemento preclusivo della prova del danno, colora di differente intensità la quotidianità della relazione familiare), il nucleo familiare residuo (alla data del decesso di XXXXXXXX, la moglie dello stesso era già deceduta), deve riconoscersi il lamentato danno da lesione del rapporto parentale, da quantificarsi, secondo il modello "a punto", secondo le tabelle del Tribunale di Milano, vale a dire attribuendo un certo numero di punti per ciascuno dei parametri di riferimento sopra considerati e moltiplicando il punteggio finale per una somma di denaro (valore del punto) che costituisce il valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale, nell'ammontare euro 246.393,00 per la figlia XXXXXXXX e di euro 71.316,00 per il nipote XXXXXXXX.

Si precisa che tutti gli importi di cui sopra sono stati liquidati, con valutazione equitativa, comprendendo in essi anche la rivalutazione monetaria e gli interessi in misura legale sulla somma di volta in volta maturata, con liquidazione omnicomprensiva.

Su tali importi sono dunque dovuti solo interessi legali, dalla data odierna al soddisfo.

Deve dunque concludersi per la condanna di AnsaldoBreda s.p.a. al pagamento, a titolo di risarcimento danni iure proprio, della somma di euro 246.393,00 in favore di XXXXXXXX, e della somma di euro 71,316,00 in favore di XXXXXXXX, oltre interessi legali sui rispettivi importi devalutati, secondo l'indice ISTAT, alla data del 14.7.2023, via via rivalutati secondo il medesimo indice sino alla data della presente sentenza.

Le spese di lite tra i ricorrenti e ANSALDOBREDA s.p.a. seguono la soccombenza liquidate e distratte come da dispositivo. Si pongono a carico di parte resistente le spese di ctu, separatamente liquidate.



P. Q. M.

La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

1) condanna ANSALDOBREDA s.p.a. - in persona del leg rapp.te p.t. – al pagamento, in favore di XXXXX, nella qualità di erede di XXXXXX , della complessiva somma di euro 129.416,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata, secondo l'indice ISTAT, al momento dell'insorgenza della malattia professionale, via via rivalutata secondo il medesimo indice sino alla data della presente sentenza;

2) condanna ANSALDOBREDA s.p.a. - in persona del leg rapp.te p.t. – al pagamento della somma di euro 246.393,00 in favore di XXXXXXXX, e della somma di euro 71,316,00 in favore di XXXXXXXX , oltre interessi legali sui rispettivi importi devalutati, secondo l'indice ISTAT, alla data del 14.7. , via via rivalutati secondo il medesimo indice sino alla data della presente sentenza;

3) condanna parte resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro XXXX , oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. F. Gentile, dichiaratosi antistatario;

4) pone a carico di parte resistente le spese di ctu, separatamente liquidate;

5) fissa termine di gg 60 per il deposito della sentenza.

Napoli, 30.1.2025

Il Giudice del lavoro



Sentenza n. 760/2025 pubbl. il 27/05/2025
RG n. 18196/2021
Sentenza n. cronol. 12558/2025 del 27/05/2025

